

**Regione Abruzzo – Delibera della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" – Approvazione direttive generali di attuazione.**

Art. 30. Il dimensionamento del Centro gioco

- 1) Ai fini del dimensionamento del Centro gioco, il calcolo del rapporto spazio/bambino è effettuato con riferimento alle aree relative alle attività di gioco.
- 2) Lo spazio minimo per ognuno dei bambini presenti è, di norma, di 4 metri quadrati.
- 3) La dimensione dei servizi igienici e relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.
- 4) Il numero delle zone destinate alle funzioni di cui al comma precedente, compreso fra 1 e 3, dovrà essere commisurato al numero massimo dei bambini frequentanti contemporaneamente; la loro dislocazione dovrà essere tale da garantire, attraverso la loro contiguità alle zone gioco, il loro utilizzo agevole e diretto da parte dei bambini di ogni gruppo di riferimento.
- 5) La superficie degli spazi esterni del Centro gioco non deve essere inferiore allo spazio gioco dedicato ai bambini all'interno della struttura, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 56.